

SCHEMA DI DECRETO RECANTE ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 22 DELLA LEGGE 5 MAGGIO 2009, N. 42.

VISTO l'articolo 119 quinto comma della Costituzione;

VISTO l'articolo 22 della legge 42/2009, recante delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, che prevede la predisposizione di una ricognizione degli interventi infrastrutturali ai fini della perequazione infrastrutturale;

VISTO l'articolo 30 comma 9, della legge n. 196/2009 con particolare riguardo alla valutazione ex ante ed ex post degli interventi infrastrutturali alle procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere e ad un sistema di verifica per l'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti

VISTO l'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, ed in particolare il comma 1 che prevede l'istituzione, da parte delle amministrazioni centrali e regionali, di propri nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, che garantiscono il supporto tecnico nelle fasi di programmazione, valutazione, attuazione e verifica di piani, programmi e politiche di intervento promossi e attuati da ogni singola amministrazione, ed il comma 5, che istituisce presso il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE), un Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici (MIP);

VISTO l'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che dispone, tra l'altro, che a decorrere dal 1° gennaio 2003, ai fini del suddetto monitoraggio, ogni progetto d'investimento pubblico, nuovo o in corso di attuazione, sia dotato di un Codice Unico di Progetto – CUP;

TENUTO CONTO che gli interventi di cui al comma 2 dell'articolo 22 della legge 42/2009, che dovranno individuarsi sulla base della ricognizione sopra menzionata, sono individuati, qualora siano da effettuare nelle aree sottoutilizzate, nel programma da inserire nel Documento di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 1-bis, della legge 21 dicembre 2001, n. 443;

TENUTO CONTO che per il raggiungimento dell'obiettivo della perequazione infrastrutturale è necessario individuare una percentuale di fabbisogno a carico pubblico differenziata secondo i divari di sviluppo che caratterizzano le diverse realtà territoriali del Paese;

TENUTO CONTO della specificità dell'insularità quale condizione aggravante il divario di sviluppo economico;

CONSIDERATO che le caratteristiche fisiografiche del Paese incidono sui costi e sui tempi della realizzazione delle infrastrutture, nonché sui relativi impatti ambientali;

PRESO ATTO che l'Allegato Infrastrutture alla Decisione di Finanza Pubblica relativa agli anni 2011 – 2013 di cui all'articolo 10 comma 9 della Legge 196/2009, identifica, per la prima volta, il fabbisogno di natura pubblica necessario alla realizzazione di opere con rilevanza prioritaria nazionale e regionale, articolate in due fasi temporali di breve periodo e di medio periodo.

CONSIDERATO che la mancata correlazione tra domanda ed offerta aggrava la sperequazione territoriale accentuando i danni provocati dalla diversa accessibilità agli ambiti produttivi e, quindi, generando una mancata crescita ed incrementando, al tempo stesso, i divari di sviluppo tra le aree del Paese.

DECRETA

Art. 1

(Oggetto)

1. Il presente decreto è diretto a disciplinare in sede di prima applicazione, ai sensi dell'articolo 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42 in conformità al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione, la ricognizione degli interventi infrastrutturali, propedeutica alla perequazione infrastrutturale, riguardanti le strutture sanitarie, assistenziali, scolastiche nonché la rete stradale, autostradale e ferroviaria, la rete fognaria, la rete idrica, elettrica e di trasporto e distribuzione del gas, le strutture portuali ed aeroportuali. La ricognizione e l'individuazione degli interventi infrastrutturali mirata al recupero del deficit infrastrutturale del Paese nella fase transitoria ed è attuata in coerenza con l'azione strutturale a sostegno delle aree sottoutilizzate per la rimozione degli squilibri economici e sociali mediante risorse aggiuntive e l'effettuazione di interventi speciali regolati ai sensi dell'articolo 16 della medesima legge 5 maggio 2009, n. 42.

Art. 2

(Consistenza del capitale infrastrutturale pubblico)

1. La ricognizione infrastrutturale di cui al comma 1 dell'art. 22 della legge 42/2009 è effettuata confrontando la consistenza del capitale pubblico in essere alla data del 31 dicembre 2010 con il livello richiesto per conseguire in un orizzonte di medio periodo livelli di sviluppo economico e di benessere sociale omogenei fra i territori del Paese ed in linea con quelli prevalenti nell'Unione Europea, nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale.

2. Ai fini del presente decreto, la nozione di capitale pubblico identifica i beni strumentali dotati della prevalente finalità di fornitura di servizi collettivi, a domanda individuale o aggregata rivolti alle famiglie e alle imprese, ricadenti nei settori individuati dall'articolo 1, indipendentemente dalla natura proprietaria dei soggetti titolari dei diritti reali su tali beni.

Art. 3

(Determinazione del fabbisogno infrastrutturale)

1. La perequazione infrastrutturale mira a ridurre il deficit di dotazione infrastrutturale, individuato dall'articolo 2 comma 1.

2. Limitatamente ai settori afferenti le reti stradali, autostradali e ferroviaria, nonché ai nodi portuali ed aeroportuali, gli interventi necessari ad avviare la perequazione infrastrutturale sono identificati anche dalle opere contenute nell' Allegato Infrastrutture alla Decisione di Finanza Pubblica ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 1-bis, della legge 21 dicembre 2001, n. 443.

Art. 4

(Metodologia di calcolo del Fabbisogno infrastrutturale)

1. La determinazione della consistenza del capitale infrastrutturale, attuale e prospettica, è effettuata, distintamente per i settori di servizio pubblico individuati dall'articolo 1 e per le singole aree territoriali del Paese, in coerenza con il raggiungimento di obiettivi di sviluppo economico di medio e lungo termine da conseguire attraverso la riduzione dei divari territoriali a partire dagli elementi indicati all'art. 22 del comma 1 Legge 42/2009.

2. La ricognizione di cui al comma 1 è effettuata ricorrendo a tecniche di analisi quantitativa e qualitativa in grado di esprimere con indicatori sintetici la dimensione del capitale pubblico nei diversi territori, a partire da informazioni analitiche trasmesse dalle amministrazioni centrali e regionali. È assicurato l'accesso pubblico e la condivisione, fermi restando la garanzia dei profili di riservatezza commerciale, alle connesse basi informative.

Art. 5

(Identificazione degli interventi)

1 Allo scopo di dare immediata ed organica attuazione al processo di perequazione infrastrutturale, gli Uffici competenti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero per la semplificazione normativa e del Ministero per i rapporti con le Regioni e per la Coesione territoriale adottano ogni iniziativa utile alla piena attuazione del presente decreto ed effettuano la ricognizione degli interventi necessari all'avvio della fase di riduzione dei deficit infrastrutturali di cui all'articolo 3 anche in coerenza con le modalità di attuazione dell'articolo 16 della legge 42/2009.

2 Entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente Decreto, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con il Ministro per le riforme per il federalismo, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministro per la semplificazione normativa ed il Ministro per i rapporti con le Regioni e per la Coesione territoriale nonché con gli altri Ministri interessati, individuano gli interventi di cui al comma 1, anche ai fini dell'inserimento nella decisione di finanza pubblica ai sensi dell'articolo 22, comma 2, della legge 5 maggio 2009, n. 42. Al fine di conseguire la perequazione infrastrutturale, ai territori caratterizzati da un maggiore divario infrastrutturale deve essere garantita una quota di risorse pubbliche proporzionale all'entità del divario.